



**Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di Porto di Olbia**

Tel. 0789.56360 – 0789.563666

E-mail: cpolbia@mit.gov.it PEC: dm.olbia@pec.mit.gov.it

Sito internet <http://www.guardiacostiera.gov.it>

**NUMERO BLU EMERGENZE IN MARE 1530
NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112**

ORDINANZA

**“CONTENIMENTO DEI FENOMENI DI DIFFUSIONE SONORA
NELL’AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI OLBIA A
SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE”**

Il sottoscritto, in qualità di Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Olbia,

- RAVVISATA:** la necessità di disciplinare gli aspetti di competenza dell’Autorità Marittima, relativi alla sicurezza della navigazione e della balneazione lungo il litorale del Circondario marittimo di Olbia, che si estende da Punta Bados (esclusa) a Capo Monte Santu (incluso), interessando il territorio dei Comuni costieri di Olbia, Loiri - Porto San Paolo, San Teodoro, Budoni, Posada, Siniscola, Orosei, Dorgali e parte del Comune di Baunei, allo scopo di tutelare l’interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione avuto particolare riguardo alle emissioni sonore in mare che limitano l’ascolto di canali di emergenza e segnali di pericolo;
- VISTA:** la legge 8 luglio 2003, n. 172 recante *“disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”*;
- VISTO:** il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il *“Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”*;
- VISTO:** il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 recante il *“Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 recante il Codice della nautica da diporto”*, modificato con decreto ministeriale 17 settembre 2024, n. 133;
- VISTO:** il decreto ministeriale 1 settembre 2021 recante *“Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”*, come modificato dal decreto ministeriale 6 aprile 2023 e dal decreto ministeriale 29 luglio 2024;
- VISTO:** il decreto ministeriale 17 settembre 2024, n. 133, recante *“Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.”*

- VISTO:** il “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare” (COLREG 72), approvato con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
- VISTO:** il dispaccio protocollo n. 260268 in data 10/03/1993 dell’allora Ministero della Marina Mercantile in materia di “Circolazione delle unità da diporto durante la stagione balneare”;
- VISTO:** il dispaccio protocollo n. 1031 in data 23/01/2009 Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e Lacuale e Fluviale, in materia di “richiesta di chiarimenti in merito alle disposizioni del Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da Diporto (D.M. 146/08)”;
- PRESO ATTO:** che si è riscontrato un rilevante aumento del fenomeno di eventi a bordo di unità da diporto negli specchi acquei adiacenti alla costa con l’impiego improprio di impianti di diffusione sonora esterna percepibili su vaste aree di mare e costiere del circondario marittimo;
- RILEVATO:** che tali emissioni diffuse risultano pericolose per la sicurezza della navigazione, in quanto non consentono la dovuta attenzione, da parte dei conduttori delle unità stesse, responsabili di quanto avviene a bordo, al corretto ascolto di comunicazioni e del canale 16 - quale canale di emergenza internazionale - cui ciascun navigante non può esimersi al fine di non incorrere in possibili omissioni in caso di richieste di soccorso durante la navigazione;
- TENUTO CONTO:** altresì che le citate emissioni compromettono l’ascolto di ogni altro segnale sonoro che può essere emesso al fine di evitare sinistri marittimi;
- CONSIDERATA:** altresì l’esigenza e l’opportunità di provvedere alla tutela della salvaguardia della vita umana in mare nell’ambito di **500 metri** dalla costa, ove insistono sia attività di balneazione che intenso traffico da diporto, potenzialmente foriero di situazioni di emergenza e/o pericolo che richiedono vigile ascolto al fine di non incorrere in possibili omissioni in caso di richieste di soccorso in prossimità;
- CONSIDERATA:** la necessità di provvedere alla tutela della sicurezza della navigazione connessa agli ambienti di vita interni ed esterni dell’unità navale;
- RITENUTO:** altresì necessario provvedere alla tutela della sicurezza della navigazione connessa sia agli ambienti di vita interni che a quelli esterni dell’unità navale;
- VISTA:** l’Ordinanza n. 36/03 in data 14.08.2003 recante “Disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa nelle acque del Compartimento Marittimo di Olbia”;
- VISTE:** le vigenti Ordinanze della scrivente in materia di sicurezza balneare, locazione e noleggio di unità da diporto e attività ludico diportistiche;
- VISTA:** la vigente Ordinanza balneare della Regione Autonoma Sardegna;
- VISTI:** gli articoli 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

O R D I N A

Articolo 1 (Divieto)

Ferme restando le specifiche competenze di altre Autorità, ai fini della sicurezza della navigazione, della balneazione e della salvaguardia della vita umana in mare, lungo il litorale del Circondario marittimo Olbia in premessa citato ed in particolare entro **500 metri** dalla costa, è vietato l’utilizzo di strumenti di amplificazione sonora a bordo di qualsiasi tipo di unità da diporto in transito, in sosta e all’ancora.

Articolo 2 (Disposizioni finali)

La presente Ordinanza è emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima al fine di disciplinare la navigazione marittima, di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare nonché garantire il sicuro ed ordinato svolgimento di tutte le attività connesse agli usi civili del mare.

Articolo 3 (Norme sanzionatorie)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza è punito, salvo che il fatto non costituisca altro più grave reato o altro illecito amministrativo previsto dalla normativa vigente, ai sensi:

- del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e pertinenti norme in materia di assicurazione obbligatoria;
- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
- degli artt. 650, 659 del Codice penale.

I contravventori saranno ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto e del Comune di Olbia, la pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito www.guardiacostiera.gov.it/, nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.

Olbia, *(data di apposizione firma digitale)*

**IL COMANDANTE
C.V. (CP) Gianluca D'AGOSTINO**